

DECISIONE (UE) 2021/1093 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2021

che stabilisce le norme di attuazione riguardanti il responsabile della protezione dei dati del Consiglio, l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e le limitazioni dei diritti degli interessati nel contesto dell'esecuzione dei compiti del responsabile della protezione dei dati del Consiglio, e che abroga la decisione 2004/644/CE del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce principi e norme applicabili a tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione e prevede la nomina, da parte di ogni istituzione od organo dell'Unione, di un responsabile della protezione dei dati.
- (2) L'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 prevede che ogni istituzione od organo dell'Unione adotti le norme di attuazione relative al responsabile della protezione dei dati («norme di attuazione»). Le norme di attuazione dovrebbero riguardare in particolare i compiti, le funzioni e le competenze del responsabile della protezione dei dati del Consiglio e del segretario generale del Consiglio («RPD»).
- (3) Le norme di attuazione dovrebbero stabilire, relativamente al trattamento dei dati personali, le procedure mediante le quali gli interessati esercitano i loro diritti e tutti gli attori implicati nell'ambito del Consiglio e del segretario generale del Consiglio («SGC») adempiono ai loro obblighi.
- (4) Il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce responsabilità ben definite dei titolari del trattamento, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati. Le norme di attuazione dovrebbero garantire che il Consiglio e l'SGC adempiano alle loro responsabilità di titolari del trattamento in modo uniforme e trasparente. Dovrebbero essere disposte norme al fine di individuare chi è responsabile di un trattamento svolto per conto del Consiglio o dell'SGC. A tale riguardo è opportuno introdurre il concetto di un «titolare del trattamento delegato», per indicare precisamente le responsabilità delle entità dell'SGC, in particolare per quanto concerne le decisioni individuali relative ai diritti degli interessati. È inoltre opportuno introdurre il concetto di un «titolare del trattamento operativo», che, sotto la responsabilità del titolare del trattamento delegato, è incaricato di garantire nella pratica l'osservanza delle norme e di esaminare le richieste degli interessati riguardo a un trattamento. Al fine di precisare le responsabilità in seno all'SGC per ciascuna attività di trattamento, il titolare del trattamento **operativo** dovrebbe essere indicato con precisione nella registrazione annotata nel registro. La nomina di un titolare del trattamento operativo non impedisce di ricorrere nella pratica a un punto di contatto, per esempio nella forma di una casella di posta elettronica funzionale a cui possono essere inviate le richieste degli interessati.
- (5) In alcuni casi, più direzioni generali o servizi dell'SGC effettuano congiuntamente un trattamento per assolvere alle proprie funzioni. In tali circostanze dovrebbero garantire l'esistenza di accordi interni per determinare in modo trasparente le rispettive responsabilità ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare in relazione ai diritti degli interessati, alla notifica al garante europeo della protezione dei dati («GEPD») e alla tenuta dei registri.

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

